

12.10.3. Adempimenti della Ragioneria Territoriale

La Ragioneria Territoriale, ricevuta copia del verbale di contestazione della violazione, apre il relativo fascicolo e provvede a prenotare al S.I.E. l'entrata, per un importo pari alla terza parte della sanzione, con scadenza al 60° giorno dalla data del verbale, con imputazione al capo X, capitolo 3372 del bilancio dello Stato.

- Ove il contravventore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, acquisisce ai propri atti la relativa prova documentale (copia della quietanza o della ricevuta di c/c postale) e ne dà comunicazione alla Guardia di Finanza, dichiarando che il contesto riferito al verbale originario, di cui cita gli estremi, deve intendersi definito. Per il pagamento spontaneo in misura ridotta entro i 60 giorni dalla contestazione delle irregolarità, non sono dovuti interessi e neppure spese, in quanto la violazione non viene notificata, ma contestata direttamente al trasgressore.
- Qualora, invece, entro trenta giorni dalla data della contestazione riceva dall'obbligato scritti difensivi e/o documenti e/o la richiesta di essere sentito personalmente, provvede tempestivamente, ascoltato l'interessato, all'esame dei documenti e degli argomenti difensivi esposti nelle memorie:
 - a. Ove ritenga fondata l'eccezione sollevata dall'interessato, emette motivata ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente, oltre che all'interessato, alla Guardia di Finanza, con riferimento all'originario verbale di accertamento.
 - b. Al contrario, nel caso ritenga di non poter accogliere le obiezioni della controparte, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, entro 30 giorni dalla notifica della stessa ordinanza-ingiunzione. Anche tale atto ingiuntivo deve contenere le informazioni circa le modalità e la causale di pagamento e l'imputazione al bilancio dello Stato, più sopra indicate per il verbale di accertamento delle infrazioni, nonché sulla possibilità, prevista dall'art. 22 della legge 24 novembre 1999, n. 689 di opporre ricorso ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, lettera b) della legge 689/81 davanti al Tribunale Civile, Sezione lavoro, territorialmente competente in relazione alla sede del contravventore, entro 30 giorni dalla notifica.
 - c. Una volta notificata alla parte obbligata, la Ragioneria Territoriale procederà alle conseguenti scritturazioni nel S.I.E..
 - d. Trascorsi trenta giorni dalla data della notifica senza l'avvenuto pagamento e, ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità previste dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, procede all'iscrizione a ruolo della relativa somma, maggiorata delle spese e degli interessi fino ad allora maturati a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ordinanza-ingiunzione, affidandola in esazione alla competente Società di riscossione di Equitalia S.p.A.. Emette, quindi, formale decreto di discarico della somma prenotata a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, corredandolo della copia del frontespizio del ruolo. Opportuna informazione all'esito della procedura sarà inoltrata anche alla Guardia di Finanza procedente.

La procedura da tenere a cura della Ragioneria Territoriale al S.I.E. è la seguente:

- tramite la sezione Anagrafiche – Debitori diretti, inserisce il debitore. L'ufficio contabile è: debitori diversi – capo 10 e 29: 0007, il codice debitore sarà H seguito da tre caratteri numerici, dopo si inseriranno i dati del debitore e l'inizio della validità;
- sempre tramite la sezione Anagrafiche – Debitori diretti – Gestione debitori, si inseriranno il Capo X e il capitolo 3372/00 con le caratteristiche gestionali con la contestualità V = R;
- nella sezione Gestione contabile – debitori diretti – inserimento protocollo, si prenoterà la somma a debito del debitore con imputazione a Capo X – cap. 3372/00 e la relativa scadenza.;
- nel caso in cui il contravventore paghi la predetta sanzione ridotta, prevista ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il citato termine di 60 giorni, visualizzando la

rispettiva quietanza al S.I.E., chiude la partita contabile dandone comunicazione di definizione della pratica alla Guardia di Finanza;

- ove, invece, essendo trascorsi senza esito 60 giorni dall'irrogazione della sanzione, provvede a modificare l'originaria prenotazione dell'entrata al S.I.E., appostando l'importo del credito erariale corrispondente all'ammontare della sanzione determinato nell'ordinanza, maggiorato delle spese di notifica, con scadenza il 30° giorno successivo alla data di notifica e con imputazione sempre al capo X, capitolo 3372/00;
- qualora la Ragioneria Territoriale, sulla base della quietanza di Tesoreria, mod. 121T, rilevi che il debito sia stato assolto nei termini stabiliti dall'ordinanza ingiunzione, procede alle necessarie registrazioni contabili;
- nel caso in cui il debito non venga assolto entro i termini fissati:
 - a) se dopo la notifica dell'ingiunzione il pagamento viene eseguito entro 30 giorni, sono dovute solo le spese di notifica;
 - b) per il pagamento eseguito dopo 30 giorni dalla notifica sono dovuti anche gli interessi legali da determinare dalla scadenza del termine indicato nell'ordinanza fino al giorno dell'effettivo pagamento. Il Decreto ministeriale 11 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 15/12/2015, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile allo 0,2 per cento in ragione di anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
 - c) trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica, la Ragioneria Territoriale procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, maggiorate delle spese e degli interessi ed emette formale decreto di discarico ed esegue il contemporaneo discarico del credito erariale nel S.I.E., al fine di evitare la duplicazione dell'accertamento dell'entrata;
 - d) con l'iscrizione a ruolo non cessano gli adempimenti della Ragioneria Territoriale che continuerà a seguire l'entrata con l'esame delle contabilità di Equitalia. Per i pagamenti conseguenti all'iscrizione a ruolo, vanno altresì corrisposti:
 - 1) le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
 - 2) le altre spese determinate da Equitalia;
 - 3) gli interessi maturati dalla scadenza del termine indicato nell'ordinanza fino al giorno dell'iscrizione a ruolo (tasso legale), che devono essere quantificati dalla Ragioneria Territoriale, in sede di predisposizione del ruolo;
 - 4) gli interessi maturati dal giorno di iscrizione a ruolo fino all'effettivo pagamento, calcolati secondo le norme della riscossione delle imposte dirette, che vengono liquidati dall'Equitalia.

Le somme di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono direttamente iscritte nel ruolo, mentre gli interessi di cui al n. 4 vengono determinati dall'Equitalia all'atto del pagamento.

Le spese di cui al n. 2 sono di esclusiva competenza di Equitalia, mentre gli altri introiti sono di competenza erariale. Le spese hanno la medesima imputazione della sanzione (capo X, capitolo 3372/00), pur se tenute distinte nella liquidazione per trasparenza amministrativa, mentre gli interessi devono essere imputati al capo X, capitolo 3221.

L'azione del procedimento sanzionatorio, come già sopra evidenziato, si esercita secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981. Orbene, l'art. 10, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce, al comma 1, che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 10,00 euro e non superiore a 15.000,00 euro (inizialmente, l'ammontare della sanzione era: "non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni", poi, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: "non inferiore ad euro 6,00 e non superiore ad euro 11.329,00").

Invero, l'iter della procedura sanzionatoria, alquanto articolata, come sopra descritto, determina un aggravio di adempimenti, sia in termini di tempo che di costi, da parte della Guardia di Finanza, e

della Ragioneria Territoriale e si può verificare che vengano comminate sanzioni perfino per pochissime ricette irregolari (anche per una sola) e, di conseguenza, la possibilità da parte dei soggetti sanzionati di pagare, entro 60 giorni, un terzo della sanzione che può arrivare all'esigua cifra di 0,66 euro.

Perciò, sarebbe auspicabile un intervento del DRGS, in particolare dell'IGF, affinché vengano adottate iniziative utili a definire un limite minimo per l'applicazione delle sanzioni almeno non inferiore a 30,00 euro (la cui terza parte ammonta a 10,00 euro, corrispondente, grosso modo, al limite di 10,33 euro pari o inferiore al quale non si procede al pagamento o al rimborso in materia di dichiarazione dei redditi), al fine di evitare l'attivazione di procedimenti il cui costo finisca col risultare certamente superiore al totale introitato a seguito della comminazione della medesima sanzione, nonché per non aggravare gli adempimenti degli erogatori di prestazioni sanitarie per somme irrisorie.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 settembre 2015: "Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti", pubblicato nella G.U. n. 20 del 26/01/2016, ha rideterminato i compiti delle Ragionerie Territoriali, assegnando a quelle sedi presso i capoluoghi di regione determinate funzioni, tra cui le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative relative al progetto "tessera sanitaria", nonché le attività collegate ai relativi procedimenti contenziosi.

Appunto per questo, dalla data dell'entrata in vigore del predetto D.M., 26 febbraio 2016, tutte le attività afferenti alle procedure in materia di Tessera Sanitaria sono amministrare dalle Ragionerie Territoriali presso ciascun capoluogo di Regione, così come anche stabilito dalla circolare RGS 18 febbraio 2016, n. 3.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis;
- D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- D.M. 3 settembre 1999, n. 321;
- Legge 24 novembre 1999, n. 689, art. 22;
- D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 96.
- D.M. 4 dicembre 2009;
- D.M. 3 settembre 2015;
- Circ. RGS 18 febbraio 2016, n. 3.